


RAZZISMO?... SENZA DI ME



**GUIDA PRATICA
PER DIFENDERSI DALLE DISCRIMINAZIONI**

AVVERTENZE

Questa pubblicazione ha lo scopo di fornire un'informazione sintetica sui principali strumenti di tutela a disposizione delle vittime di discriminazione razziale. Per le sue finalità essenzialmente divulgative e per la natura inevitabilmente parziale dei contenuti, questa guida non può in alcun modo sostituire la consulenza individualizzata di un professionista.

Gli esempi pratici sono tratti da casi giuridici consultabili nelle banche dati pubbliche dei Cantoni e della Confederazione.

Le interpretazioni di legge desumibili dall'esito dei casi citati nei testi non offrono la garanzia assoluta che episodi apparentemente simili siano giudicati allo stesso modo in futuro dalla stessa o da autorità giudiziarie superiori. Pertanto, data l'estrema complessità della materia, la continua evoluzione della prassi e la natura sostanzialmente unica di qualsiasi situazione di conflitto, si raccomanda di rivolgersi a un avvocato o a un servizio specializzato per una consulenza individuale prima d'intraprendere qualsiasi iniziativa di tutela, giudiziaria o extragiudiziaria.

Tutte le informazioni sulla legislazione vigente e i servizi disponibili sono state elaborate nella primavera 2015 e possono considerarsi aggiornate fino a tale periodo.

Si declina qualsiasi responsabilità per quanto riguarda la correttezza, la precisione, l'affidabilità e la completezza dei contenuti dei siti internet e delle pubblicazioni segnalate. Analogamente, si declina qualsiasi responsabilità per i servizi offerti dagli enti segnalati in questa guida.

Si declina qualsiasi responsabilità per le azioni, giudiziarie o extragiudiziarie, che dovessero essere intraprese in connessione con le informazioni esposte in questa pubblicazione.

Per una questione di leggibilità, laddove non è stato possibile mantenere la neutralità di genere, è stato utilizzato il genere maschile.



INTRODUZIONE

Prima di diventare un comportamento razzista vero e proprio, la discriminazione si espande come un'idra strisciante, in modo spesso incosciente. I pregiudizi si fanno strada a poco a poco: sembrano inoffensivi, a volte si trasformano in "satira" o in battute "simpatiche", poi si diffondono grazie anche a imperanti tecnologie mediatiche, diventando pure slogan pubblicamente espressi senza vergogna. Possono diventare violenti e dirompenti nei momenti di maggiore tensione fra vari elementi che compongono la nostra società. Il razzismo non è dunque una fatalità. Può essere però contrastato dotandosi di mezzi appropriati, privilegiando buon senso e pragmatismo, ed evitando di esacerbare conflitti e tensioni.

Il razzismo biologico tradizionale tentò di legittimare lo schiavismo, il colonialismo, i genocidi, l'olocausto. Oggi il razzismo è piuttosto "culturale": si vive virtualmente globalizzati ma poi la diversità, quando diventa reale, fa paura. A tutte le latitudini e in tutte le società contemporanee, ad altri usi e costumi si tende a contrapporre la tutela della propria identità locale.

Il "razzismo 2.0" è perciò un miscuglio di pregiudizi, incomprensioni, paure, fobie, insicurezze presunte o reali, livellamenti mentali. In netto contrasto con il fatto che mai come oggi l'Uomo ha avuto a disposizione mezzi d'informazione che gli dovrebbero, in teoria, permettere di liberarsi dall'ignoranza.

i Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri

Via Ghiringhelli 6 – CP 2170

CH-6501 Bellinzona

Tel. 0848 14 32 01/02

Fax 091 814 81 08

di-dis@ti.ch

www.ti.ch/integrazione-stranieri

“SI HA SEMPRE PAURA DI CIÒ CHE NON SI CONOSCE”


Abu Hayyan al-Tawhidi,
filosofo arabo, Baghdad, X sec.

La protezione contro ogni forma di discriminazione è uno dei pilastri fondamentali che caratterizzano i Programmi di integrazione cantonali 2014-2017 (PIC): programmi sostenuti dalla Segreteria di Stato della migrazione e condivisi da tutti i Cantoni svizzeri e da numerosi Comuni, che prevedono pure progetti volti a sensibilizzare tutti i cittadini, residenti e nuovi arrivati, per prevenire le discriminazioni e proteggere le vittime. La promozione dell'integrazione e la prevenzione del razzismo mirano entrambe ad assicurare pari opportunità in tutti i settori della nostra società.

Questa pubblicazione si prefigge lo scopo di fornire sia utili informazioni per anticipare e gestire situazioni particolari e problematiche legate a manifestazioni di razzismo e di discriminazione, sia risposte concrete a bisogni specifici che possono emergere in ogni angolo del nostro quotidiano.

Francesco Mismirigo,

Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri



INDICE

DEFINIZIONI, LEGGI E PROCEDURE

5.

PROGRAMMA D'INTEGRAZIONE CANTONALE (PIC)

15.

SCUOLA

19

MONDO DEL LAVORO

23.

ALLOGGIO

29.

ASSICURAZIONI

35.

SPORT

39.

SPAZIO PUBBLICO E TRASPORTI

43.

SALUTE

49.

INTERNET

53.

LESSICO

59.

BIBLIOGRAFIA E SITI WEB

61.

INDIRIZZARIO

63.



DEFINIZIONI, LEGGI E PROCEDURE



PAURE E PREGIUDIZI

Un autobus sovraffollato con un solo posto libero, accanto a una donna di origini arabe, che nessuno sembra voler occupare? Ritrovarsi esclusi da un locale solo per il colore della propria pelle? Ascoltare una battuta contro gli svizzeri -tedeschi al tavolo dei vicini e non sapere se reagire? Vedersi penalizzati nell'accesso all'alloggio o al lavoro per il proprio cognome?

Non tutte queste situazioni sono in contrasto con la Legge, ma quasi sempre fanno male alle vittime e spesso anche agli autori. Gran parte dei casi di discriminazione razziale non hanno un vero e proprio fondamento di tipo ideologico, ma sono espressione di ignoranza, paure diffuse, pregiudizi e, in generale, mancanza di empatia.

COS'È IL RAZZISMO

Il razzismo, secondo la più recente definizione adottata dal Servizio per la lotta al razzismo (SLR) della Confederazione, è un'ideologia fondata su una presunta suddivisione naturale dell'umanità in gruppi gerarchicamente ordinabili (le cosiddette "razze") in base a criteri fisiognomici, culturali, etnici, religiosi o nazionali. Ciascun gruppo avrebbe caratteristiche fisiche e psichiche proprie, comuni a tutti i suoi appartenenti. Di conseguenza, le persone non sono considerate come individui, ma come appartenenti a questi presunti gruppi dalle caratteristiche ritenute immutabili. Il razzismo nel senso "classico" del termine si basa su false supposizioni ed è servito, e serve tuttora, a giustificare il colonialismo, la schiavitù, il nazismo o l'apartheid.

Tutte le ideologie razziste propongono una visione riduttiva e mortificante degli esseri umani, suddivisi in categorie in base a caratteristiche reali o immaginarie di tipo fisico o culturale: gli "altri" sono considerati esseri inferiori. Il razzismo può manifestarsi in una varietà di forme di discriminazione, da quelle più sottili all'insulto razzista, dalla disparità di trattamento alla violenza fisica. La discriminazione può avvenire anche per una pluralità di motivi coesistenti: in tal caso si parla di discriminazione multipla e possono trovare applicazione anche le tutele previste da apposite leggi, ad esempio in materia di parità dei sessi o di handicap.

DISCRIMINAZIONE RAZZIALE E UGUAGLIANZA

Non esiste un'unica legge che vieta in assoluto qualsiasi possibile forma di discriminazione razziale. Tuttavia, molte norme del diritto internazionale e le leggi fondamentali di buona parte degli Stati nazionali esplicitano il principio dell'uguaglianza delle persone davanti alla Legge. Questo principio è chiaramente iscritto sia nella Costituzione Federale, sia nella Costituzione del Canton Ticino.

Il diritto federale e cantonale contiene diverse disposizioni di legge che vietano e sanzionano, direttamente o indirettamente, specifiche forme di discriminazione razziale. In particolare, l'art. 261 bis del Codice Penale punisce con una multa o con pene detentive che possono arrivare ai tre anni alcune forme di discriminazione razziale ritenute particolarmente gravi.

ALCUNE FORME DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

- DICHIARAZIONE VERBALI
- GESTI
- TESTI SCRITTI E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE
- ATTI DI VIOLENZA RAZZISTA
- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO
- DINIEGO DISCRIMINATORIO DI BENI E SERVIZI
- INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI PROTEZIONE PER MOTIVI DISCRIMINATORI

DIRITTO INTERNAZIONALE

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale

Art. 5

(...) gli Stati Parte si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione di razza, colore della pelle o origine nazionale o etnica (...)

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Art. 14 Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

COSTITUZIONE FEDERALE

Art. 8 Uguaglianza giuridica

1. Tutti sono uguali davanti alla legge.
2. Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

COSTITUZIONE CANTONALE

Art. 7 Uguaglianza

1. Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute.



DENUNCIA PENALE

Il reato di discriminazione razziale è perseguibile d'ufficio. Chiunque, vittima o testimone, può farne denuncia, oralmente o per iscritto a un posto di polizia o direttamente per iscritto al Ministero pubblico. Le vittime possono costituirsi parte civile e partecipare al processo penale, facendo valere le proprie pretese risarcitorie. Prima di effettuare una denuncia penale per violazione dell'art. 261 bis, è però consigliabile richiedere la consulenza di un legale o di un servizio specializzato. Infatti, le condizioni di applicabilità dell'art. 261 bis sono estremamente restrittive: in particolare, sono punibili penalmente solo gli atti commessi in pubblico. Inoltre, in mancanza di prove, c'è un'alta probabilità che il Ministero pubblico non abbia la possibilità di procedere.

CODICE PENALE (CP)

ART. 261 BIS – DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

- 1 Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;
- 2 chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;
- 3 chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
- 4 chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;
- 5 chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico.

È PUNITO CON UNA PENA DETENTIVA SINO A TRE ANNI O CON UNA PENA PECUNIARIA.

Un uomo imbratta la facciata di uno stabile con una scritta che incita all'odio contro le persone di origine albanese. Il Procuratore Pubblico lo condanna per incitazione pubblica all'odio razziale (art. 261 bis cpv. 1 CP) e altri reati a una pena detentiva (sospesa) di 90 giorni (Canton Ticino).

Un minorenne rivolge il saluto nazista a una pattuglia della polizia. Il Procuratore Pubblico lo condanna per propagazione di un'ideologia razzista (art. 261 bis cpv. 2 CP) a una multa di 400 CHF (Canton Berna).

In occasione di un controllo, la polizia ferma due uomini diretti a un raduno skinhead e confisca materiale di propaganda razzista, inclusi poster, cd, bandiere. I due sono condannati per propaganda razzista (art. 261 bis cpv. 3 CP) a una pena detentiva (sospesa) di due mesi, rispettivamente sei settimane (Canton Soletta).

In un treno, davanti a diversi testimoni, un uomo insulta ripetutamente una donna di origini arabe, paragona i musulmani agli animali e nega che facciano parte della specie umana. L'autorità preposta al perseguimento penale lo condanna per discriminazione razziale (art. 261 bis cpv. 4 1ª metà CP) a 30 aliquote giornaliere da 80 CHF (sospese) e a una multa di 400 CHF (Canton San Gallo).

Un uomo invia ad alcune decine di persone un suo libretto, nel quale sostiene che l'olocausto è stato architettato dagli ebrei. Il Tribunale lo condanna per disconoscimento di un genocidio (art. 261 bis cpv. 4 2ª metà CP) a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da 110 CHF (sospesa) e a una multa di 1'000 CHF (Canton Svitto).

Il titolare e il portiere di una discoteca negano a un uomo l'accesso al locale per il colore della pelle. Il Tribunale cantonale li condanna entrambi per rifiuto discriminatorio di un servizio (art. 261 bis cpv. 5 CP) (Canton Friburgo).



L'AZIONE CIVILE

Chiunque subisce un danno da atti, omissioni o trattamenti discriminatori può rivolgersi al giudice civile, invocando una lesione della personalità a norma dell'art. 28 del Codice Civile. In tal modo è possibile ottenere che il giudice ordini la cessazione di una molestia o disponga un risarcimento dei danni. I margini di applicazione dell'art. 28 CC sono più ampi di quelli dell'art. 261 bis CP e possono includere anche le lesioni della personalità per motivi di nazionalità,

origine o statuto giuridico, che in linea di principio sono invece penalmente irrilevanti. Esistono anche altre norme che possono assumere rilievo, a seconda dell'ambito di vita e della forma della discriminazione. In generale, occorre ricordare il fondamentale principio della buona fede che deve sempre guidare il comportamento di autorità e privati nei rapporti giuridici.

IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

Prima di avviare una procedura civile di merito occorre effettuare un tentativo di conciliazione. Solo se il tentativo di conciliazione non riesce, l'autorità rilascia l'autorizzazione ad esercitare l'azione civile. Solo in pochi casi il tentativo di conciliazione non è obbligatorio e l'attore ha la possibilità di rinunciare unilateralmente (*quando l'azione rientra anche nell'ambito applicativo della Legge sulla parità dei sessi, quando il convenuto si trova all'estero o la sua residenza è ignota, o quando era già stata fatta una domanda di provvedimenti cautelari e il giudice aveva fissato un termine per l'esercizio dell'azione civile*).

Per le azioni civili a protezione della personalità, la competenza spetta alla Pretura del luogo di domicilio di una delle parti. La procedura di conciliazione può essere promossa per iscritto o mediante dichiarazione orale rivolgendosi al Segretario assessore (*o, in caso d'impedimento, al Pretore o al Pretore aggiunto*) presso la Pretura del Distretto territorialmente competente (*Bellinzona, Blenio, Leventina, Locarno Campagna, Locarno Città, Lugano, Mendrisio Nord, Mendrisio Sud, Riviera, Vallemaggia*).

Nella stessa istanza o nell'udienza di conciliazione, è possibile, col consenso di tutte le parti, sostituire alla procedura di conciliazione, una mediazione privata.

ATTENZIONE

Le vie legali possono bloccare il dialogo. Occorre ben riflettere prima di avviare un'azione legale, valutando con attenzione costi, tempi e possibili conseguenze. Una persona ingiustamente accusata di razzismo potrebbe rivalersi con una denuncia per calunnia o diffamazione, ed esigere una riparazione del torto morale.

CODICE CIVILE (CC)

Protezione della personalità contro lesioni illecite

Art. 28

¹Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa.

²La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.

Art. 28a

¹L'attore può chiedere al giudice

1. di proibire una lesione imminente;
2. di far cessare una lesione attuale;
3. di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.


²L'attore può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

CODICE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE SVIZZERO (CPC)

Art. 261

¹Il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che:

- a. un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo; e
- b. la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.





OPPORTUNITÀ E RISCHI DELLA VIA GIUDIZIARIA

- **QUALE NORMA DI LEGGE È STATA VIOLATA?**
- **AVETE MEZZI DI PROVA?**
- **AVETE CALCOLATO COSTI E RISCHI FINANZIARI?**
- **SIETE PRONTI AD ACCETTARE STRESS E DURATA DI UN PROCESSO?**
- **SIETE CERTI CHE LE VIE LEGALI SIANO LA SOLUZIONE MIGLIORE?**

L'applicabilità dell'art. 261 bis CP è limitata, in linea di principio, alle discriminazioni per motivi di razza, etnia e religione. Discriminazioni fondate esclusivamente sull'origine nazionale o territoriale, sulla cittadinanza, sullo statuto giuridico non sono sanzionate dall'art. 261 bis CP. L'incitamento all'odio razziale, la propaganda razzista, il discredito e la discriminazione razziale sono punibili penalmente solo se avvengono "in pubblico", cioè alla presenza di persone estranee alla cerchia privata di familiari/amici o comunque al di fuori di un rapporto di confidenza particolare. Inoltre, la discriminazione razziale è penalmente rilevante solo se assume una gravità tale da risultare effettivamente lesiva della dignità umana della vittima, etichettata in qualche modo come inferiore per la sua supposta razza, etnia o religione.

Tuttavia, anche quando l'art. 261 bis CP non è applicabile (ad esempio per le offese verbali per motivi di nazionalità, origine territoriale o statuto giuridico), molti comportamenti possono comunque essere punibili sulla base di altre norme, a seconda della forma in cui si manifestano. Tra le principali tipologie di reato che possono comunque configurarsi, ricordiamo: lesione personale grave (122 CP), lesione personale semplice (123 CP), vie di fatto (126 CP), rissa (133 CP), aggressione (134 CP), danneggiamento (144 CP), diffamazione (173 CP), calunnia (174 CP), ingiuria (177 CP), minaccia (180 CP),

coazione (181 CP), perturbamento della libertà di creanza e di coscienza (261 CP).

Nelle procedure civili, occorre prestare particolare attenzione ai costi della causa. La persona lesa deve anticipare il denaro necessario alla copertura dei costi processuali (spese giudiziali ed eventualmente onorario dell'avvocato). Solo più tardi ne può ottenere il rimborso dalla controparte e solo se il giudice riconosce la fondatezza dell'istanza. In caso di soccombenza, invece, la persona lesa dovrà sopportare tutte le proprie spese e quelle sostenute dalla controparte. Chi non dispone dei mezzi necessari dovrebbe verificare la possibilità di beneficiare del gratuito patrocinio, ammesso, di regola, previa dimostrazione della mancanza di mezzi finanziari sufficienti, se la domanda non appare priva di probabilità di successo.

Per massimizzare le possibilità di successo, occorre poter disporre di mezzi di prova validi: primariamente, testimoni e documenti. I mezzi di prova devono essere stati ottenuti validamente. Ad esempio, per la vittima non è lecito registrare di nascosto le offese verbali razziste ricevute. La registrazione clandestina di conversazioni non pubbliche è, salvo alcune particolari eccezioni, vietata e punita dall'art. 179 ter CP con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

LA MEDIAZIONE

La mediazione è un metodo volontario, non conflittuale, extragiudiziale di risoluzione dei conflitti. La soluzione non è delegata a terzi, ma concordata sulla base della volontà di tutte le parti. Il mediatore ha il compito di favorire la comunicazione e la comprensione del punto di vista dell'altro. La mediazione è particolarmente vantaggiosa quando le parti sono destinate a continuare a frequentarsi con regolarità (es. mediazione di vicinato). In Ticino operano molti mediatori qualificati, ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet dell'Associazione ticinese per la mediazione (ATME).

Le amministrazioni comunali possono dare ulteriori e competenti informazioni sui servizi disponibili sul territorio

Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri
Via Ghiringhelli 6 – CP 2170 – CH-6501 Bellinzona
Tel. 0848 14 32 01/02 – Fax 091 814 81 08
di-dis@ti.ch – www.ti.ch/integrazione-stranieri

Centro consulenza e informazione (CCI)
CP 2170 – CH-6501 Bellinzona
Tel. 0848 14 72 11/12 – cci@ti.ch

CARDIS Centro ascolto razzismo discriminazione
Via Merlinia 3b – CH-6962 Lugano-Viganello
Tel. 0800 194 800 – cardis@discriminazione.ch
www.discriminazione.ch

Commissione federale contro il razzismo
Inselgasse 1 – CH-3003 Berna
Tel. 058 464 12 93 – Fax 058 462 44 37
ekr-cfr@gs-edi.admin.ch – www.ekr.admin.ch

Servizio per la lotta al razzismo SLR
Segreteria generale DFI – Inselgasse 1 – CH-3003 Berna
Tel. 058 464 10 33 – Fax 058 462 44 37
ara@gs-edi.admin.ch – www.slr.admin.ch

Dicastero servizi e attività sociali – Chiasso
Ufficio culture in movimento
Via Dunant 2 – CH-6830 Chiasso
Tel. 091 695 08 32 – Fax 091 695 08 53
lucia.ceccato@chiasso.ch – www.cultinmov.ch

Dicastero integrazione e informazione sociale – Lugano
Villa Carmine – Via Trevano 55 – CH-6900 Lugano
Tel. 058 866 74 57
integrazione@lugano.ch – www.lugano.ch/diis

Ordine degli avvocati del Canton Ticino
Corso San Gottardo 3 – CH-6830 Chiasso
Tel. 091 682 95 61 – Fax 091 682 95 62
info@oati.ch – www.oati.ch


Delegato per l'aiuto alle vittime di reati
Via Ghiringhelli 19 – CH-6501 Bellinzona
dss-lav@ti.ch – www.ti.ch/lav

Ministero pubblico
Via Pretorio 16 – CH-6900 Lugano
Tel. 091 815 53 11 – Fax 091 815 50 79

Polizia cantonale
Viale Stefano Franscini 3 – CH-6500 Bellinzona
Tel. Urgenze 117 / 112 – Tel. 0848 25 55 55
polizia@polca.ti.ch – www.polizia.ti.ch

Associazione ticinese per la mediazione
CP 5365 – CH-6901 Lugano
Tel. 079 933 33 70 – atme@mediazioneticino.ch
www.mediazioneticino.ch

PROGRAMMA D'INTEGRAZIONE CANTONALE





IL PIC 2014-2017

Il Programma d'integrazione cantonale 2014-2017 (PIC), allestito dal Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri su mandato del Consiglio di Stato, è improntato ai principi del nuovo programma federale di integrazione e risponde all'esigenza di considerare le specificità sociali, economiche, politiche e culturali del Canton Ticino. In particolare, il PIC 2014-2017 opera in quattro direzioni prioritarie: prima informazione, prevenzione delle discriminazioni, promozione della formazione e delle professionalità, miglioramento della percezione dell'altro.

Per promuovere l'integrazione dei nuovi arrivati, il PIC prevede una serie di misure e progetti che possono essere raccolti attorno a tre pilastri: informazione e consulenza, formazione e lavoro, comunicazione e integrazione sociale. Le singole misure, dai corsi di lingua al sostegno alla prima infanzia, dall'integrazione socio-professionale alla protezione dalle discriminazioni sono sviluppate valorizzando il lavoro delle strutture ordinarie, in particolare dei Comuni, e mirano a rafforzare la coesione sociale, riducendo il rischio di marginalizzazione dei nuovi arrivati.

INFORMAZIONE E CONSULENZA

L'informazione e la consulenza, sono destinate ai nuovi arrivati, svizzeri e stranieri, che intendono stabilirsi in Ticino, e riguardano, in particolare, la trasmissione delle conoscenze su regole, valori e costumi locali. Rientrano in questo ambito anche le misure adottate in materia di prima informazione e di prevenzione delle discriminazioni, ritenute un impedimento importante al mantenimento e al consolidamento della coesione sociale. Il PIC prevede anche un'informazione adeguata rivolta alle strutture ordinarie e l'attivazione di specifici progetti.

FORMAZIONE E LAVORO

Formazione e lavoro costituiscono il secondo pilastro del Programma d'integrazione cantonale. Sono predisposte apposite misure per aiutare i nuovi arrivati ad acquisire le competenze linguistiche necessarie a comunicare nella vita quotidiana. Altre misure mirano alla valorizzazione delle professionalità e all'integrazione nel mercato del lavoro di gruppi di migranti con bisogni particolari o con un accesso limitato alle strutture ordinarie. Un ruolo importante è riconosciuto alle sinergie con gli enti che vantano competenze consolidate nell'accompagnamento professionale dei migranti.

COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE

Il terzo pilastro contiene una serie di misure specifiche destinate a migliorare la comunicazione tra nuovi arrivati e strutture ordinarie e a favorire l'integrazione sociale. In particolare, è assicurato un sostegno nell'accesso a servizi di interpretariato culturale, per superare barriere linguistiche che in molte situazioni renderebbero impossibile la comunicazione. L'integrazione sociale è promossa attraverso appositi eventi, campagne di sensibilizzazione e singoli progetti, in una pluralità di ambiti, dalla scuola allo sport, dalle relazioni sociali alla cultura.

CENTRO DI CONSULENZA E INFORMAZIONE (CCI)

Il Centro di consulenza e informazione (CCI), istituito col PIC 2014-2017, ha il compito di coordinare tutte le attività, sotto la direzione e la supervisione del Delegato cantonale, operando in rete con i Comuni, le istituzioni, le altre strutture ordinarie, le aziende e le associazioni. Il CCI ha anche il compito specifico di fornire una prima informazione in merito ai servizi disponibili sul territorio cantonale.

i Centro consulenza e informazione (CCI)
Via Ghiringhelli 6 – CP 2170
CH-6501 Bellinzona
Tel. 0848 14 72 11 – cci@ti.ch
Permanenza telefonica per consulenze personali il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00, al numero 0848 14 72 12.

CENTRO ASCOLTO RAZZISMO DISCRIMINAZIONE (CARDIS)

Tra i progetti del PIC 2014-2017, il Centro ascolto razzismo discriminazione (CARDIS) ha il compito specifico di offrire, su tutto il territorio del Canton Ticino, un servizio di ascolto, informazione e orientamento alle vittime di discriminazione razziale, informandole sulle possibilità di far valere i propri diritti. CARDIS aderisce alla "Rete di consulenza per le vittime del razzismo", patrocinata dalla Commissione federale contro il razzismo e da Humanrights.ch, che coordina un monitoraggio sistematico del fenomeno della discriminazione razziale sul territorio nazionale.

i CARDIS
Centro ascolto razzismo discriminazione
Via Merlina 3b
CH-6962 Lugano-Viganello
Tel. 0800 194 800
(Giovedì 09-11 / 13-15)
cardis@discriminazione.ch
www.discriminazione.ch

IL TICINO IN BREVE

"Il Ticino in breve" è pubblicato in 12 lingue e distribuito dai Comuni e dal CCI a partire dal 2013 a tutti coloro, stranieri e svizzeri, che si stabiliscono in Ticino con l'obiettivo di risiedervi stabilmente. Contiene informazioni generali su democrazia e federalismo, permessi di soggiorno, mondo del lavoro, corsi di lingua italiana, scuola, sistema sanitario, mobilità, religione e tempo libero, oltre a una ricca lista di indirizzi di servizi attivi sul territorio cantonale.

LA SETTIMANA CONTRO IL RAZZISMO

Nella "Settimana internazionale di azione contro il razzismo", che si svolge ogni anno dal 21 al 28 marzo, numerosi Cantoni e città di tutta la Svizzera organizzano momenti conviviali, manifestazioni culturali e un ventaglio estremamente variegato di eventi con l'obiettivo di prevenire il razzismo e promuovere le diversità. In Ticino, le attività della "Settimana contro il razzismo" sono coordinate e sostenute dal Delegato. www.settimanacontroilrazzismo.ch

SCUOLA





DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

La Costituzione federale garantisce a tutti il diritto all'istruzione. La scuola ticinese dedica attenzione all'integrazione degli alunni non italofofoni, inserendoli da subito in classe con gli altri e offrendo loro lezioni settimanali supplementari di lingua. Per questo è stata istituita la figura del docente per allogliotti dalle scuole dell'infanzia alle medie che, oltre a sostenere l'apprendimento della lingua, favorisce l'inserimento scolastico e sociale dei nuovi alunni. Per i giovani nuovi arrivati dai 15 ai 20 anni è previsto il Pretirocinio d'integrazione di un anno, per apprendere la lingua italiana e acquisire gli strumenti per scegliere verso quale professione orientarsi.

Nonostante la presenza d'importanti misure d'integrazione, aspetti o episodi discriminatori possono verificarsi sia tra gli allievi, sia nei rapporti tra genitori, insegnanti e direzione scolastica.

La discriminazione razziale a scuola è particolarmente odiosa, perché contraria ai principi che ispirano il diritto all'istruzione e gravemente pregiudizievole per il processo di crescita dei più giovani. Essa è vietata da numerose disposizioni legislative, con alcune differenze importanti tra scuola pubblica e scuole private.

La scuola pubblica è retta dal diritto cantonale che, dando attuazione ai principi costituzionali federali e al diritto internazionale, impone agli istituti di trattare equamente gli alunni e vigilare affinché la loro integrità fisica e morale sia salvaguardata. Per ciascun circondario delle scuole comunali è designato anche un ispettorato. Inoltre, nell'ambito del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS) sono istituiti appositi uffici per i diversi tipi di scuola con compiti di consulenza e vigilanza.

Le scuole private parificate hanno meno vincoli e possono, ad esempio, riservare l'ammissione ai soli alunni di una certa confessione religiosa, ma sono comunque vincolate alle prescrizioni fissate dallo Stato e sottoposte alla vigilanza di appositi uffici.

COSTITUZIONE CANTONALE

Obiettivi sociali

Art.14 – Il Cantone provvede affinché:

- f. ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;

Un adolescente rivolge il saluto nazista a un gruppo di persone all'ingresso di una scuola cantonale superiore e urla diversi slogan razzisti. I giudici cantonali lo condannano per propagazione di un'ideologia razzista (art. 261 bis cpv. 2 CP) (Canton San Gallo).

COME DIFENDERSI

- **Dialogo col docente per allogliotti, il docente di sostegno, gli insegnanti e la direzione dell'Istituto**
- **Dialogo tra le famiglie**
- **Segnalazione all'ispettorato**
- **Segnalazione all'autorità comunale (scuole dell'infanzia ed elementari) o cantonale (medie e superiori)**
- **Segnalazione all'autorità di vigilanza (scuole private parificate)**
- **Mediazione esterna**
- **Azione civile**
- **Denuncia penale**
- **Istanza di diritto amministrativo**

INDIRIZZI UTILI

Ufficio delle scuole comunali

Viale Portone 12 – CH-6500 Bellinzona
Tel. 091 814 18 41 – Fax 091 814 18 19
decs-usc@ti.ch – www.ti.ch/usc

Ufficio dell'insegnamento medio

Viale Portone 12 – CH-6501 Bellinzona
Tel. 091 814 18 21 – Fax 091 814 18 19
decs-uim@ti.ch – www.ti.ch/uim

Ufficio dell'insegnamento medio superiore


CH-6500 Bellinzona
Tel. 091 814 18 31 – Fax 091 814 18 19
decs-uims@ti.ch – www.ti.ch/uims

Divisione della formazione professionale

Via Vergiò 18 – CH-6932 Breganzona
Tel. 091 815 31 00 – Fax 091 815 31 09
decs-dfp@ti.ch – www.ti.ch/dfp



MONDO DEL LAVORO





RAPPORTI DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO

Il lavoro costituisce una parte fondamentale della vita delle persone ed è quindi anche uno strumento essenziale d'integrazione sociale. Per molti stranieri, la mancanza di un lavoro e il ricorso a prestazioni dell'aiuto sociale implicano la probabile revoca del permesso di soggiorno e il conseguente obbligo di lasciare la Svizzera.

Le discriminazioni razziali nell'accesso al mercato del lavoro, nell'assunzione, nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa o al momento della sua cessazione hanno conseguenze particolarmente gravi sulle singole vittime e, più in generale, sul buon funzionamento del sistema economico. Il rifiuto di esaminare una candidatura solo per motivi etnici, razziali o religiosi viola l'art. 28 CC.

Le offese e le altre forme di aggressione razzista sul luogo di lavoro, sono punite dall'art. 261 bis CP, a condizione che siano avvenute "in pubblico" (cfr. pagina 12). L'art. 328 CO protegge il lavoratore dipendente del settore privato dalle discriminazioni razziali commesse dal datore di lavoro. Inoltre, questi ha l'obbligo di fare quanto ragionevolmente esigibile per proteggere il lavoratore dagli atti di discriminazione razziale di terzi sul posto di lavoro.

I licenziamenti per motivi di razza, etnia o religione sono considerati abusivi in base all'art. 336 cpv. 1 lett. a CO. Il lavoratore che intende chiedere un'indennità contro un licenziamento abusivo deve inoltrare opposizione scritta al datore di lavoro entro il termine di disdetta. Il lavoratore ha sempre il diritto di chiedere una motivazione scritta della disdetta.

Esistono molte altre disposizioni, cantonali, federali e internazionali (es., l'Accordo sulla Libera Circolazione tra Svizzera e Comunità Europea) applicabili a seconda del tipo di rapporto di lavoro e del settore d'attività, cui corrispondono un certo numero di specifici strumenti di tutela. Un ruolo molto importante spetta ai servizi offerti dai sindacati e ai metodi non conflittuali di risoluzione dei conflitti, particolarmente opportuni quando le relazioni tra le parti sono destinate a continuare. Inoltre, ciascuna azienda ha tutto l'interesse a dotarsi di propri strumenti di prevenzione e contrasto alle discriminazioni, sia al suo interno, sia verso la clientela (codice etico, regolamento antidiscriminazione, ecc.): infatti, le situazioni di conflitto possono ledere la produttività dei collaboratori e danneggiare, anche gravemente, la reputazione della ditta.



CODICE DELLE OBBLIGAZIONI (CO)

Art. 328 CO – Protezione della personalità del lavoratore

1. Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità.

Art. 336 CO – Protezione dalla disdetta

1. La disdetta è abusiva se data:
- a. per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
 - b. perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;

Il titolare di una ditta rifiuta di assumere una persona per il colore della pelle. Il Tribunale lo condanna a pagare un risarcimento di 5'000 CHF, in base all'art. 328 CO (Canton Vaud).

Una donna è licenziata perché rifiuta di togliersi il velo sul lavoro. Il Tribunale giudica il licenziamento abusivo in base all'art. 336 CO e ordina un risarcimento di 5'000 CHF (Canton Turgovia).



RAPPORTI DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO

I rapporti di lavoro di diritto pubblico non sono regolati dal Codice delle Obligazioni, ma da apposite leggi che ne disciplinano in modo rigoroso il funzionamento (es. Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti). L'ente pubblico deve sempre rispettare i principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dalla Costituzione. Un datore di lavoro pubblico, oltre a non discriminare in base alla razza, l'etnia e la religione, non può preselezionare i candidati sulla base del tipo di permesso di soggiorno, salvo per professioni specifiche che richiedano un legame particolarmente stretto con la Svizzera (professioni militari, diplomatici, ecc.). Di regola, nell'ambito dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, è possibile agire contro una discriminazione impugnando l'atto che la contiene (bando di concorso, rifiuto d'assunzione, disdetta abusiva, ecc.) con un ricorso di diritto amministrativo.

PIC 2014-2017

MISURE SPECIFICHE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI NEL MONDO DEL LAVORO

Nell'ambito del PIC sono attivate misure specifiche per monitorare, prevenire e contrastare la discriminazione razziale nel mondo del lavoro. In particolare, è potenziata la consulenza in materia di valorizzazione delle competenze, formazione continua e orientamento professionale.

Sono promosse la tutela dell'occupazione in favore di stranieri residenti in difficoltà e l'integrazione professionale dei nuovi arrivati, stranieri e svizzeri di origine straniera, in particolare attraverso la sensibilizzazione e l'informazione alle aziende.

In caso di molestie o conflitti sul posto di lavoro, tutti i dipendenti dell'Amministrazione Cantonale possono rivolgersi per una consulenza gratuita al Gruppo Stop Molestie.

i Gruppo Stop Molestie
CP 1580 – CH-6501 Bellinzona
Numero gratuito Tel. 0800 145 145
(lunedì e mercoledì 09.00 - 12.00)

COME DIFENDERSI

- **Dialogo diretto, segnalazione al superiore o al dipartimento delle risorse umane**
- **Opposizione (in caso di disdette abusive nel settore privato)**
- **Mediazione interna o esterna**
- **Ricorso alla commissione del personale (se esistente)**
- **Ricorso alla commissione paritetica (se esistente)**
- **Ricorso ai sindacati**
- **Segnalazione all'Ispettorato del lavoro**
- **Azione civile**
- **Denuncia penale**
- **Ricorso di diritto amministrativo (settore pubblico)**

INDIRIZZI UTILI

Ufficio ispettorato del lavoro
Viale S. Franscini 17 – CH-6500 Bellinzona
Tel. 091 814 30 96 – Fax 091 814 44 39
dfe-uil@ti.ch – www.ti.ch/ispettorato-lavoro

Patronato ACLI
Via S. Balestra 19 – CH-6900 Lugano
Tel. 091 923 97 16 – Fax 091 923 86 50
lugano@patronato.acli.it
www.acli.ch

Punto e Servizi Sagl
Via Cantonale 34a – CH-6928 Manno-Lugano
Tel: 091 605 70 60/61
www.puntoeservizi.ch

CFP-OCST
Via S. Balestra 19 – CH-6901 Lugano
Tel. 091 921 15 51 – Fax 091 923 53 65
formazione.ocst@ticino.com
www.cfp-ocst.ch



ALLOGGIO





DIRITTO ALLA CASA

Episodi o aspetti di discriminazione razziale possono emergere in qualsiasi momento del rapporto di locazione e in una pluralità di forme: dalla preselezione negli annunci al rifiuto di locare per motivi razziali, dal trattamento iniquo in corso di locazione fino alla disdetta abusiva.

Gli strumenti di tutela sono molteplici e variano a seconda della forma della discriminazione e della natura, pubblica o privata, del gestore del bene locato.

Conflitti con aspetti discriminatori possono insorgere anche nei rapporti di vicinato tra inquilini o tra proprietari di abitazioni.

Le vie di diritto in materia di discriminazione razziale nell'alloggio presentano importanti margini d'incertezza, anche perché si tratta di un terreno ancora in buona parte inesplorato dalla giurisprudenza. Nei rapporti di locazione, così come in quelli di vicinato, le parti sono spesso destinate a continuare a relazionarsi, mentre il ricorso alle vie giudiziali rischia di aggravare i conflitti.

Per questo insieme di ragioni, una risoluzione bonaria del conflitto è, quando possibile, quella più adeguata.

COME DIFENDERSI

- **Dialogo diretto**
- **Richiesta di una decisione o motivazione scritta**
- **Istanza all'Ufficio di conciliazione**
- **Azione civile ex art. 28 CC**
- **Istanza di diritto amministrativo (se l'alloggio è gestito da un ente pubblico)**
- **Denuncia penale ex art. 261 bis CP**

i **Centro INFOALLOGGIO**
Associazione svizzera inquilini
Tel. 091 966 82 72
(Lu, Ma, Gio, Ve dalle 10.00 alle 12.00)
www.asi-infoalloggio.ch

SITUAZIONI TIPICHE

• **Annunci pubblici di affitto discriminatori da parte di privati**

Se sono aprioristicamente escluse le persone di una certa razza, etnia, religione, è possibile inoltrare denuncia penale ex art. 261 bis CP a meno che non vi siano eccezionalmente motivi oggettivi giustificanti.

• **Rifiuto discriminatorio di affittare un appartamento**

Se l'unico motivo di rifiuto della locazione è costituito dalla razza, etnia o religione di una persona, è possibile invocare una lesione della personalità a norma dell'art. 28 CC, a meno che vi siano motivi oggettivi giustificanti o altri interessi preponderanti. In questo tipo di casi, è importante cercare di ottenere dal locatore una motivazione scritta.

Quando il locatore è un soggetto pubblico, il rifiuto è discriminatorio anche se basato sul tipo di permesso di soggiorno. In questi casi, è possibile richiedere l'emissione di una decisione formale e impugnarla con un ricorso di diritto amministrativo. Inoltre, è possibile segnalare la discriminazione all'autorità amministrativa superiore.

ATTENZIONE

Quando la vertenza riguarda un conflitto tra locatore e locatario relativo a diritti e doveri derivanti dal contratto di locazione, occorre rivolgersi obbligatoriamente all'Ufficio di conciliazione: solo se la conciliazione fallisce, l'Ufficio rilascerà l'autorizzazione ad agire con la quale sarà possibile adire il Pretore.

• **Disdetta discriminatoria**

La disdetta del contratto di locazione dell'abitazione deve essere effettuata con l'apposito modulo predisposto dal Dipartimento delle Istituzioni. Quando la disdetta è basata su motivi di razza, etnia o religione, essa di regola viola anche il principio di buona fede ed è da considerarsi abusiva.

L'affittuario può chiedere una motivazione scritta e può contestare la disdetta entro 30 giorni dalla sua notificazione rivolgendosi all'Ufficio di conciliazione territorialmente competente e indicato nello stesso modulo di disdetta. Nello stesso termine, l'affittuario può domandare, sempre all'Ufficio di conciliazione, la prorogazione dell'affitto.

• **Comportamenti discriminatori, molesti, gravi e reiterati da parte di coinquilini**

In questi casi, è possibile, sempre che ricorrano le condizioni di legge, sia inoltrare denuncia penale a norma dell'art. 261 bis CP sia promuovere un'azione civile ex art. 28 CC.

Inoltre, è possibile esigere un intervento riparatore da parte del locatore, a norma dell'art. 259a, cpv. 1 lett. a CO nella misura in cui la lesione si sostanzia in un difetto del bene locato. Il locatore dovrebbe dunque fare quanto da lui ragionevolmente esigibile per rimediare alla situazione.

• **Discriminazione razziale nei rapporti di vicinato tra proprietari**

In caso di comportamenti molesti da parte di un vicino di casa dettati da motivi discriminatori, oltre all'eventuale ricorso all'art. 261 bis CP o all'art. 28 CC, è possibile appellarsi al diritto di vicinato e in particolare all'art. 684 CC che vieta gli eccessi pregiudizievoli.



ALLOGGIO

CODICE DELLE OBBLIGAZIONI (CO)

Art. 259a – Diritti del conduttore

1. Se sopravvengono difetti della cosa che non gli sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell'uso pattuito della cosa, il conduttore può esigere dal locatore:
 - a. l'eliminazione del difetto;
 - b. una riduzione proporzionale del corrispettivo;
 - c. il risarcimento dei danni;
 - d. l'assunzione della lite contro un terzo.
2. Il conduttore di un immobile può inoltre depositare la pigione.

Art. 298 CO – Forma della disdetta

1. La disdetta per locali d'abitazione o commerciali deve essere data per scritto.
2. Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata all'affittuario la procedura per contestare la disdetta o per domandare una prorogazione dell'affitto.
3. La disdetta che non osserva le condizioni previste nel presente articolo è nulla.

CODICE CIVILE (CC)

Art. 684 – Rapporti di vicinato

Eccessi pregiudizievoli

- 1 Usando del diritto di proprietà, e specialmente esercitando sul suo fondo un'industria, ognuno è obbligato di astenersi da ogni eccesso pregiudizievole alla proprietà del vicino.
- 2 Sono vietati in particolare l'inquinamento dell'aria, i cattivi odori, i rumori, i suoni, gli scotimenti, le radiazioni e la privazione di insolazione o di luce diurna che sono di danno ai vicini e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale.



Una donna insulta ripetutamente una vicina, additandola a terrorista per la sua confessione religiosa e ingiuriandola con altre espressioni razziste in presenza di testimoni. L'autorità del perseguimento penale la condanna per calunnia e discriminazione razziale (art. 261 bis, cpv. 4 CP) a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da 70 CHF e a una multa di 500 CHF (Canton San Gallo).

UFFICI DI CONCILIAZIONE

Chiasso
presso il Municipio – Tel. 091 695 08 35

Mendrisio
via Municipio 13 – Tel. 091 640 31 91

Lugano Ovest
Piazza Cattaneo 1 – Tel. 058 866 69 01

Lugano Est
Piazza Cattaneo 1 – Tel. 058 866 69 01

Agno
Contrada Nuova 3 – Tel. 091 612 23 38

Massagno
presso il Municipio – Te. 091 960 35 30

Locarno
Via Trevani 1 – Tel. 091 752 16 17

Minusio
presso il Municipio – Tel. 091 743 20 44

Bellinzona
Via Lugano 1 – Tel. 091 825 10 75

Giubiasco
Piazza Grande 63 – Stabile C – Tel. 091 857 01 06

Biasca
presso il Municipio – Tel: 091 874 39 07

Competenze e procedure:
www4.ti.ch/poteri/giudiziario/locazione





ASSICURAZIONI



PROTEZIONE DEL RISCHIO

Forme di discriminazione razziale possono apparire anche nell'ambito delle assicurazioni. La materia è assoggettata, oltre che alle norme di legge di portata generale (Codice Penale e Civile, ecc.), al diritto delle assicurazioni. In linea di principio, una compagnia non può rifiutare un cliente o imporgli un premio più elevato per ragioni di razza, etnia, religione.

Le compagnie assicurative sono sottoposte alla vigilanza della FINMA che può sanzionare quali abusi anche le pratiche discriminatorie, purché esse siano ripetute nel tempo e coinvolgano un ampio gruppo di persone.

Le assicurazioni sono fornitori di servizi rivolti al pubblico. Il rifiuto discriminatorio di assicurare un cliente per motivi di razza, etnia o religione è sanzionato dall'art. 261 bis cpv. 5 del Codice Penale. Esso potrebbe anche, a certe condizioni, costituire una lesione della personalità, a norma dell'art. 28 CC.

Per contro, le disparità di trattamento fondate sulla cittadinanza, possono essere considerate lecite in alcuni ambiti e a certe condizioni. Questo è il caso, in particolare, delle assicurazioni di responsabilità civile per veicoli a motori (RC auto). Alcuni anni fa, l'allora Ufficio federale delle assicurazioni private, confluito dal 2009 nell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), è giunto alla conclusione che, a certe condizioni, una differenziazione dei premi per la RC auto in base al Paese d'origine non costituisce una forma illecita di discriminazione. In particolare, le compagnie possono applicare premi differenziati a seconda della cittadinanza sulla base di un'analisi del rischio effettuata su dati oggettivi, statistici e matematici.

In nessun caso, invece, una compagnia può legittimamente rifiutare di fornire la copertura di base dell'assicurazione malattia.

COME DIFENDERSI

- **Segnalazione alla FINMA, autorità di vigilanza per le assicurazioni del settore privato, incluse le assicurazioni complementari sulla salute**
- **Segnalazione all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), autorità di vigilanza sulle compagnie che offrono l'assicurazione obbligatoria sulle cure medico-sanitarie.**
- **Azione civile ex art. 28 CC**
- **Denuncia penale ex art. 261 bis CP**

ORDINANZA SULLA SORVEGLIANZA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE PRIVATE

Art. 117 – Abuso

1. Sono ritenuti abusi ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera f LSA gli svantaggi degli assicurati o degli aventi diritto, quando questi si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone, segnatamente:
 - a. un comportamento dell'impresa di assicurazione, rispettivamente dell'intermediario assicurativo, che può danneggiare seriamente l'assicurato o l'avente diritto;
 - b. l'impiego di disposizioni contrattuali che violano norme vincolanti della legge sul contratto d'assicurazione oppure di altri atti applicabili al contratto;
 - c. l'impiego di disposizioni contrattuali che prevedono una ripartizione di diritti e obblighi notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto.
2. È ritenuto abuso anche il pregiudizio arrecato a un assicurato o a una persona avente diritto attraverso una notevole disparità giuridica di trattamento o attuarialmente non giustificabile.

Esempio

Una compagnia impone per l'assicurazione RC auto un premio assicurativo maggiorato a una donna di origini straniere, ma non dispone di dati che dimostrino l'esistenza di un rischio accentuato di sinistri. La donna potrebbe avviare un'azione di protezione della personalità a norma dell'art. 28 CC.

INDIRIZZI UTILI

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Laupenstrasse 27 – CH-3003 Berna
Tel. 031 327 98 88
Lu-Ve dalle 8.00 alle 12.00
Fax: 031 327 91 01
insurance@finma.ch – www.finma.ch

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
CH-6500 Bellinzona
Tel. 091 821 91 11 – Fax 091 821 92 99
ias@ias.ti.ch – www.ti.ch/ias

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Effingerstrasse 20
CH-3003 Berna
Tel. 058 462 90 11 – Fax 058 462 78 80
www.ufas.admin.ch



SPORT





ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Lo sport, a tutti i livelli, ha un grande potenziale d'integrazione. Le rappresentative nazionali europee comprendono un numero importante e crescente di atleti con una storia, personale o familiare, di migrazione. Non fa eccezione la nazionale di calcio svizzera che anche grazie al talento di questi giovani ha saputo nel recente passato ottenere risultati importanti a livello internazionale.

Tuttavia, neppure lo sport è immune dalle discriminazioni razziali che possono verificarsi sia nei rapporti tra atleti e società sportive, sia in quelli tra tifoserie avversarie. Le violenze, le offese e le disparità di trattamento per motivi di razza, etnia o religione implicano l'applicabilità dell'art. 261 bis CP e dell'art. 28 CC. Particolarmente efficaci possono dimostrarsi anche altri strumenti di tutela e prevenzione, attivabili dalle federazioni e dalle società sportive, sia nei rapporti con i propri tesserati sia in quelli con le tifoserie.

Questi strumenti assumono forme molto variabili a seconda della natura dell'attività sportiva e del livello agonistico. Tutte le federazioni e le società sportive possono dotarsi di appositi regolamenti e codici di comportamento. Dal 2007, l'autorità di polizia dispone di strumenti specifici di contrasto alla violenza tra tifoserie e in particolare al fenomeno degli hooligan come il divieto d'accesso agli stadi o l'obbligo di presentarsi in polizia negli orari di svolgimento delle partite. I tifosi violenti sono registrati nella banca dati HOOGAN.

In Ticino sono stati avviati diversi progetti volti alla prevenzione delle discriminazioni razziali in ambito sportivo. La Scuola professionale per sportivi d'élite (SPSE) di Tenero, già dal 2009, porta avanti una campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport, proponendo un ricco catalogo di attività di sensibilizzazione. La campagna è promossa e sostenuta dall'Associazione SportForPeace, nell'ambito del PIC 2014-2017.

Dal 2012, l'associazione SOS Ticino ha avviato il progetto "Sotto lo stesso sole", incluso dal 2014 nell'ambito del PIC 2014-2017. Il progetto consiste nella promozione delle attività, agonistiche e non agonistiche, di una squadra di calcio composta da migranti e mira a combattere i pregiudizi e gli stereotipi, valorizzando le diversità come occasioni di reciproco arricchimento.

Dirigendosi allo stadio, a bordo di un treno, per assistere all'incontro di calcio tra Svizzera e Israele, l'accusato grida frasi antisemite ad alcuni tifosi israeliani, invocando anche "un treno per Auschwitz". Il Tribunale cantonale lo condanna per aver minimizzato grossolanamente un crimine contro l'umanità (art. 261 bis cpv. 4 2ª metà CP) a una multa di 500 CHF (Canton Basilea Città).

COME DIFENDERSI

- **Dialogo diretto tra atleti, società e federazioni sportive**
- **Segnalazione dei conflitti all'allenatore o alla società**
- **Segnalazione alla federazione sportiva di appartenenza**
- **Azione civile ex art. 28 CC**
- **Denuncia penale ex art. 261 bis CP**

INDIRIZZI UTILI

Ufficio federale dello sport
Route principale 247
CH-2532 Macolin
integration@baspo.admin.ch
www.baspo.admin.ch

Ufficio dello sport
Via F. Chiesa 4 – CH-6500 Bellinzona
Tel. 091 814 58 51 – Fax 091 814 58 59
decs-us@ti.ch – www.ti.ch/us

Associazione SportForPeace
CP 342 – CH-6598 Tenero
Tel. 091 735 64 43
associazionesportforpeace@gmail.com
www.associazionesportforpeace.ch

Football against racism in Europe
Rete contro il razzismo nel calcio Londra (Regno Unito)
Tel. 0044 20 7253 6795
info@farenet.org – www.farenet.org



SPAZI PUBBLICI E TRASPORTI





DISCRIMINAZIONE NELLA VITA QUOTIDIANA

La discriminazione razziale può manifestarsi anche sulla strada pubblica, nell'accesso a un locale, in un negozio, su un treno o un autobus o negli uffici dell'amministrazione pubblica.

Il rifiuto di beni e servizi rivolti al pubblico (bar, cinema, discoteche, piscine o impianti sportivi, ecc.) per motivi di razza, etnia o religione è in contrasto con i principi costituzionali sull'uguaglianza, viola la Legge cantonale sugli esercizi alberghieri e la ristorazione e infrange l'art. 261 bis cpv. 5 CP. Esso costituisce anche una lesione della personalità a norma dell'art. 28 CC.

In questo tipo di casi, è possibile inviare una lettera di protesta all'azienda. A seconda delle circostanze, potrebbe essere utile segnalare l'accaduto all'associazione di categoria o all'organo di vigilanza. In generale, e soprattutto sulla strada pubblica, in caso di minacce o comportamenti aggressivi, è consigliabile evitare di reagire, raggiungere un luogo affollato o comunque sicuro, e chiamare immediatamente la polizia.

LEGGE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

Art. 15 – Allontanamento e divieto di accesso

¹Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell'ordine e della decenza, possono essere allontanate all'istante.

²Il gerente può vietare l'accesso all'esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al precedente capoverso o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.

³Il Dipartimento dirime le contestazioni.

ATTENZIONE

È possibile ottenere informazioni su proprietà e organizzazione di un locale o di un negozio consultando il registro di commercio. Non tutte le ditte sono registrate. L'obbligo d'iscrizione non sussiste per le ditte individuali con cifra d'affari inferiore ai 100'000 CHF annui.

LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO DI VIAGGIATORI

Art. 12 – Obbligo di trasporto

1. Le imprese eseguono ogni trasporto, purché:
 - a. il viaggiatore o il mittente si sottoponga alle disposizioni legali e tariffali;
 - b. il trasporto sia possibile con il personale e i mezzi di trasporto sufficienti per il traffico normale;
 - c. il trasporto non sia impedito da circostanze che l'impresa non può evitare e alle cui conseguenze non può ovviare.
2. Il Consiglio federale determina quali persone e cose sono, per ragioni d'igiene e di sicurezza, escluse dal trasporto o ammesse soltanto a certe condizioni.
3. Se un'impresa contravviene all'obbligo di trasporto, l'avente diritto può chiedere il risarcimento del danno.

Il titolare e il portiere di una discoteca negano l'accesso al locale a un uomo di pelle scura. Diversi testimoni confermano l'accaduto. Il proprietario e il portiere sono condannati per discriminazione razziale a norma del quinto capoverso dell'art. 261 bis CP, il primo a 45 aliquote giornaliere da 50 CHF, sospese condizionalmente e a una multa di 1000 CHF, il secondo a una multa di 600 CHF. Le condanne sono confermate in seconda istanza (Canton Friburgo).

Un uomo insulta ripetutamente due minorenni, perché di "razza" svizzera, li minaccia e aggredisce fisicamente. Il Procuratore Pubblico lo condanna per discriminazione razziale (art. 261 bis cpv. 4 1^a metà CP) e per altri reati a una pena detentiva di 3 mesi e a una multa (Canton Vaud).

All'uscita di un bar del Sopraceneri, un uomo grida più volte sulla via pubblica insulti razzisti all'indirizzo di due persone, perché originari di un Paese dell'ex Jugoslavia. Il Procuratore Pubblico lo condanna per violazione dell'art. 261 bis cpv. 4 CP 1^a metà CP a una pena pecuniaria di 540 CHF e a una multa di 100 CHF (Canton Ticino).



DISCRIMINAZIONE RAZZIALE DA ENTI, FUNZIONARI E AGENTI DI POLIZIA

La discriminazione razziale assume connotazioni particolarmente sgradevoli quando è imputabile a un rappresentante dell'autorità pubblica. In questo tipo di casi l'impiegato pubblico, oltre a offendere la dignità umana della vittima, viene meno ai suoi doveri di correttezza comportamentale verso lo Stato, reca un danno a tutti i suoi colleghi e lede la fiducia del cittadino verso le istituzioni.

Quando la discriminazione razziale si manifesta nel rifiuto di beni e servizi da parte di un impiegato pubblico, è possibile e consigliabile rivolgersi alla direzione dell'ufficio o al livello amministrativo gerarchicamente superiore. Quando nessun'altra misura risulta efficace, è possibile, a certe condizioni, avviare un'azione di responsabilità civile contro lo Stato.

Qualora un atto di discriminazione razziale dovesse essere commesso da agenti di polizia, la vittima intenzionata a sporgere denuncia potrebbe ritenere inappropriato o imbarazzante rivolgersi ai colleghi dell'accusato. In tali casi, è bene ricordare che una denuncia, a prescindere dalle circostanze, può comunque essere inviata per iscritto direttamente al Ministero pubblico.

Nel caso si decida di inoltrare una denuncia penale, è utile poter disporre di mezzi di prova adeguati già al momento della denuncia. La tipologia delle prove dipende dalle circostanze. A titolo d'esempio, i testimoni devono essere identificati al più presto, occorre custodire con cura lettere o altro tipo di documenti che contribuiscano a chiarire le circostanze, in caso di violenze occorre immediatamente rivolgersi a una struttura sanitaria e chiedere un certificato medico dettagliato, se l'autore del reato era o è salito a bordo di un'automobile è importante annotarne la targa.

CODICE PENALE

Art. 179ter – Registrazione clandestina di conversazioni

1. Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,
2. chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

ATTENZIONE

Solo le autorità possono effettuare la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Il Ministero pubblico la può disporre quando sussiste il grave sospetto che sia stato commesso uno dei reati per i quali è ammessa: occorre inoltre che il reato sia ritenuto sufficientemente grave e che le operazioni d'inchiesta già svolte non abbiano dato esito positivo o che in mancanza le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili. La sorveglianza è soggetta all'approvazione del giudice competente.

COME DIFENDERSI

- **Dialogo diretto**
- **Mediazione esterna**
- **Segnalazione all'associazione di categoria (se esistente)**
- **Segnalazione all'autorità di vigilanza (se esistente)**
- **Segnalazione ai superiori gerarchici (se l'autore è un funzionario pubblico)**
- **Azione civile ex art. 28 CC**
- **Denuncia penale ex art. 261 bis CP**



INDIRIZZI UTILI

Posto di polizia ferroviaria

Stazione FFS
CH-6500 Bellinzona
Tel. 051 227 65 37 – Fax 051 227 65 36
Tel. Urgenze: 0800 117 117

Ministero pubblico


Via Pretorio 16 – CH-6900 Lugano
Tel. 091 815 53 11 – Fax 091 815 50 79

Ufficio del registro di commercio

Via Tognola 7
CH-6710 Biasca
Tel. 091 816 29 81 – Fax 091 816 29 89
di-rc@ti.ch – www.ti.ch/rc



SALUTE





ENTI OSPEDALIERI E SERVIZI SANITARI

Ospedali, cliniche e case di cura, pubbliche o private, sono piccoli mondi ricchi di vita, paure, speranze e storie personali. Medici, infermieri, assistenti di cura, collaboratori, pazienti e familiari si ritrovano a vivere a stretto contatto, e in situazioni spesso molto difficili e stressanti. In questo tipo di ambienti, il rischio di incomprensioni e conflitti interculturali non è trascurabile.

Il fenomeno della discriminazione razziale nell'ambito della salute presenta quindi proprie specificità e difficilmente può essere affrontato efficacemente ricorrendo ai soli strumenti del diritto penale e civile.

Compiti di vigilanza sugli operatori e le strutture del Cantone sono attribuiti all'Ufficio del Medico cantonale e alla Commissione di vigilanza presso l'Ufficio di sanità.

L'Ordine dei medici vigila sul rispetto del codice deontologico e può, su ricorso, disporre sanzioni a carico dei propri membri.

Inoltre è possibile presentare una denuncia scritta alla Commissione di vigilanza contro una violazione dei diritti del paziente. La Commissione ha la possibilità di proporre al Dipartimento della sanità e della socialità l'adozione di provvedimenti disciplinari.

COSTITUZIONE FEDERALE

Art. 41

¹ A complemento della responsabilità e dell'iniziativa privata, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:
b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;

COSTITUZIONE CANTONALE

Art. 14 – Obiettivi sociali

¹ Il Cantone provvede affinché: (...)
h. ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia, o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno;

ATTENZIONE

Spesso il confronto, il dialogo e la mediazione sono in grado di risolvere i conflitti in modo più rapido e indolore. In caso di conflitti tra operatori e pazienti, o tra colleghi di lavoro, un ruolo importante può essere svolto dai dirigenti della struttura. Il problema non deve essere né gonfiato o strumentalizzato, né minimizzato, negato o sdrammatizzato. A volte, trascurare il conflitto nel timore d'intraprendere qualcosa o per non infrangere un tabù rischia di aggravare la situazione e portare a conseguenze non più gestibili.

COME DIFENDERSI

- Dialogo diretto
- Mediazione esterna
- Segnalazione all'ufficio del personale o alla direzione
- Ricorso all'Ordine dei medici
- Segnalazione all'appropriata autorità di vigilanza cantonale
- Mediazione esterna
- Azione civile ex art. 28 CC
- Denuncia penale ex art. 261 bis CP

INDIRIZZI UTILI

Ufficio del medico cantonale

Via Dogana 16
CH-6500 Bellinzona
Tel. 091 814 40 02 – Fax 091 814 44 46
dss-umc@ti.ch – www.ti.ch/med

Commissione di vigilanza sanitaria

c/o Ufficio di sanità – Via Orico 5 – CH-6500 Bellinzona
Tel. 091 814 30 45 – Fax 091 814 44 47
dss-us@ti.ch – www.ti.ch/ufficiosanita

Associazione delle consumatrici e dei consumatori della Svizzera italiana

Consulenza pazienti
Tel. 091 922 97 55
Lu-Ve: 9.00-10.30

Organizzazione svizzera dei pazienti

CP 1077 – CH-6501 Bellinzona
Tel: 091 826 11 28 (il giovedì 9.00-12.00 / 13.30-16.30)
ti@spo.ch – www.spo.ch
Riceve su appuntamento

Ordine dei medici del Canton Ticino

Via Cantonale 8 - Stabile Qi
CH-6805 Mezzovico
Tel. 091 930 63 00 – Fax 091 930 63 01
info@omct.ch – www.omct.ch



INTERNET





VITA VIRTUALE

Il grande sviluppo di Internet e delle tecnologie informatiche consente oggi a chiunque di pubblicare on-line, facilmente e con immediatezza, opinioni e immagini, filmati e registrazioni, divenendo autore di contenuti accessibili a tutti ed editore di se stesso.

La diffusione di social network, forum e blog, e la possibilità di commentare notizie sui siti internet di informazione, porta migliaia di persone in Ticino a pubblicare quotidianamente contenuti on-line. Nella maggioranza di casi, questa evoluzione è positiva, perché arricchisce considerevolmente gli spazi di dialogo e di approfondimento.

Tuttavia, a volte, i contenuti pubblicati su Internet sono vietati dalla legge: questo è il caso anche per opinioni, commenti, rappresentazioni grafiche e filmati razzisti. Una volta immessi su Internet, tali contenuti possono essere condivisi e trasmessi in pochi istanti a un numero indeterminato di persone. La loro diffusione ulteriore sfugge a qualsiasi controllo dell'autore e il danno cagionato è conseguentemente particolarmente esteso.

Il razzismo su Internet è un fenomeno in crescita e assume forme particolarmente aspre: secondo molti esperti, la ragione risiede semplicemente nella convinzione degli internauti di potersi nascondere nell'anonimato senza correre il rischio di essere identificati.

Anche statisticamente, i contenuti discriminatori su Internet costituiscono una quota crescente dei casi di condanna sulla base dell'art. 261 bis del Codice Penale.

In realtà, le offese razziste su Internet sono piuttosto facili da provare e il colpevole, una volta individuato, difficilmente potrà sfuggire a una condanna se sono soddisfatte le condizioni di applicabilità dell'art. 261 bis CP. Tra queste, ad esempio, quella del carattere pubblico della discriminazione razziale punita dal quarto capoverso è quasi sempre presente: lo è, ad esempio, anche nel caso di commenti razzisti condivisi con la "cerchia degli amici" sui social network come Facebook o all'interno di una chat room.

ATTENZIONE

Se si desidera inoltrare denuncia, è opportuno raccogliere immediatamente la prova digitale del reato: annotare l'indirizzo web della pagina Internet, stamparla o effettuarne uno screenshot; se l'autore del contenuto discriminatorio dispone di un profilo pubblico, consultarlo e farne una copia.

L'autorità del perseguimento penale ha la possibilità di chiedere ai fornitori di servizi on-line una serie di dati informatici che consentono di risalire al titolare dell'allacciamento Internet, anche quando questi ha cercato di muoversi in rete nell'anonimato.

Un uomo entra in una chat room e partecipa a una conversazione sulla politica mediorientale. Nel corso della stessa, rivolge insulti antisemiti a uno dei suoi interlocutori ed esprime altri commenti razzisti contro personalità del mondo ebraico. Il moderatore della chat segnala l'accaduto all'Ufficio federale di polizia che poi lo riferisce all'autorità cantonale. Il Tribunale del Canton Argovia condanna l'accusato per discriminazione razziale (art. 261 bis cpv. 4 CP) a 5 aliquote giornaliere di 200 CHF (Canton Zurigo).

Un uomo rende accessibili sul proprio sito web numerose pubblicazioni che negano l'olocausto e denigrano gli ebrei. Il Tribunale lo condanna per discriminazione razziale e disconoscimento di un genocidio (art. 261 bis cpv. 4 prima e seconda parte CP) a 30 aliquote giornaliere di 300 CHF, sospese condizionalmente (Canton Berna).

Un uomo pubblica un commento a un video del portale Youtube, nel quale denigra le persone di pelle scura. Il Ministero pubblico lo condanna a 10 aliquote giornaliere da 160 CHF sospese condizionalmente e a una multa di 300 CHF per discriminazione razziale (art. 261 bis cpv. 4 prima parte CP) (Canton Zurigo).



COME DIFENDERSI

- Segnalazione ai gestori del sito Internet
- Segnalazione allo SCOCI
- Azione civile ex art. 28 CC
- Denuncia penale ex art. 261 bis CP

Tra gli strumenti di tutela, oltre a quelli di ordine generale (denuncia ex art.261 bis CP, azione a tutela della personalità ed eventuale richiesta di rimozione di testi o immagini ex art. 28 CC), ve ne sono alcuni specifici dell'Internet, messi a disposizione dai singoli operatori del web.

Molti social network, forum e chat hanno propri codici di autoregolamentazione, la cui violazione può comportare l'espulsione dell'utente. Inoltre è sempre possibile richiedere direttamente ai gestori di un qualsiasi sito Internet la rimozione di contenuti lesivi anche se immessi da terzi.

I gestori e i provider di servizi internet possono, a certe condizioni, essere chiamati a risarcire il danno o a riparare il torto morale conseguente alle immissioni di contenuti discriminatori da parte degli utenti.



INDIRIZZI UTILI

Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su internet SCOCI

www.cybercrime.admin.ch

Ufficio federale di polizia (fedpol)

Nussbaumstrasse 29 – CH-3003 Berna
Tel. 058 463 11 23 – Fax 058 462 53 04

Gruppo minori e internet

Area dei servizi amministrativi e gestione del web
CH-6501 Bellinzona
Tel. 091 814 30 10 – Fax 091 814 44 26
web.info@ti.ch – www.ti.ch/ragazzi


ATTENZIONE

Ogni crimine informatico può essere segnalato allo SCOCI, Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet. Lo SCOCI fa parte della Polizia giudiziaria federale (PGF), che a sua volta è una divisione dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). Lo SCOCI ha la possibilità di effettuare anche indagini preliminari su casi per i quali potrebbe risultare competente più di un Cantone o quando la competenza cantonale non è ancora stata stabilita.

La giurisdizione svizzera può sussistere, a certe condizioni, anche quando il reato di discriminazione razziale consiste nella diffusione di contenuti su piattaforme ospitate fisicamente su server esteri. Quando le autorità svizzere non sono legittimate a intervenire, potrebbe comunque essere possibile il perseguimento penale da parte di un'autorità giudiziaria estera.



LESSICO



RAZZISMO¹

In senso stretto, il termine «razzismo» designa un'ideologia che, sulla base di criteri fisiognomici, culturali, etnici, religiosi o nazionali, presume una suddivisione naturale dell'umanità in gruppi (le cosiddette «razze»), con caratteristiche fisiche e psichiche diverse e li gerarchizza. Di conseguenza le persone non sono considerate come individui, ma come appartenenti a questi gruppi dalle caratteristiche comuni, ritenute immutabili. Il razzismo nel senso «classico» del termine si basa su false supposizioni ed è servito, e serve tuttora, a giustificare il colonialismo, la schiavitù, il nazismo o l'apartheid. Dagli anni '60, che coincidono con la decolonizzazione e l'emancipazione dei Neri negli Stati Uniti, il concetto di «razzismo» è impiegato anche per designare la discriminazione razziale diretta, indiretta, istituzionale e strutturale.

DISCRIMINAZIONE RAZZIALE¹

La discriminazione razziale comprende l'insieme degli atti finalizzati a privare dei loro diritti le persone, a trattarle in modo ingiusto o intollerante, a denigrarle, offenderle o a metterle in pericolo la vita e l'integrità fisica, semplicemente a causa delle loro caratteristiche fisiognomiche, etniche, culturali (lingua, nome) o religiose.

DISCRIMINAZIONE DIRETTA

È diretta la discriminazione che lede la vittima direttamente, come un'offesa verbale, un'aggressione fisica o un trattamento iniquo.

DISCRIMINAZIONE INDIRETTA

È indiretta la discriminazione che è conseguenza di atti o comportamenti apparentemente neutri, ma che di fatto colpiscono esclusivamente o quasi esclusivamente un certo gruppo di persone.

DISCRIMINAZIONE MULTIPLA

Si definisce multipla quella discriminazione fondata, oltre che su motivi razziali, anche su almeno un altro ordine di fattori, come il genere, l'orientamento sessuale, lo stato di salute o la condizione socio-economica.

PREGIUDIZIO

Giudizio negativo su una persona basato sulla sua presunta appartenenza a un gruppo e su un'opinione preconstituita (stereotipo) dei suoi membri.

STEREOTIPO

Opinione preconstituita e generalizzata sui tratti tipici attribuiti inderogabilmente a tutti gli individui di un certo gruppo.

XENOFOBIA

È la paura o l'avversione aprioristica per coloro che sono percepiti come stranieri.

RAZZA

Gruppo di individui di una specie che si distinguono dalle altre razze per caratteristiche ereditarie. Benché sia stata da tempo dimostrata l'inesistenza di razze distinte all'interno della specie umana, il termine è ancora utilizzato per distinguere gli individui in base a tratti somatici.

ETNIA

Gruppo di individui definito in base alla comunanza, reale o percepita, di una selezione di caratteristiche omogenee (lingua, cultura, costumi, senso di appartenenza territoriale, ecc.).

RELIGIONE

Insieme di credenze, regole di comportamento e riti con i quali l'individuo e i gruppi d'individui riconoscono l'esistenza di un ordine superiore, sacro e soprannaturale.

¹ Definizioni estratte dal sito internet del Servizio per la lotta al razzismo della Confederazione (SLR): www.edi.admin.ch/frb

BIBLIOGRAFIA E SITI WEB



PUBBLICAZIONI

Guida giuridica per le vittime di discriminazione razziale;
Rete di consulenza per le vittime del razzismo;
Servizio per la lotta al razzismo; 2009.

Discriminazione razziale in Svizzera.
Rapporto del Servizio per la lotta al razzismo;
Pubblicazione biennale.

Il mondo del lavoro senza discriminazioni.
Provvedimenti contro la discriminazione razziale
sul posto di lavoro; Heidi Stutz, Büro BASS;
Servizio per la lotta al razzismo; 2003.

Xenofobia e razzismo nelle tifoserie di calcio
e hockey su ghiaccio;
David Zimmermann; Servizio per la lotta al razzismo; 2005.

Construire l'égalité – Un guide pour prévenir le racisme;
Bureau lausannois pour les immigrés; Città di Losanna; 2014.

Lotta contro le discriminazioni razziali nell'assunzione;
Silvia Schönenberger & Rosita Fibbi; Servizio per la lotta al
razzismo; 2011 (solo in tedesco e in francese).

Rapporti annuali della Commissione federale
contro il razzismo.

Episodi di razzismo trattati nell'attività di consulenza;
Rete di consulenza per le vittime del razzismo; Commissione
federale contro il razzismo e Humanrights.org/MERS
(annuale).

Tangram; Bollettino semestrale della Commissione
federale contro il razzismo.

Il Ticino in breve – informazioni generali
Dipartimento delle istituzioni;
Repubblica e Cantone Ticino; 2012.

Tutte le pubblicazioni citate sono disponibili
gratuitamente presso il sito web del loro editore.
Le pagine Internet della Commissione federale contro
il razzismo e del Servizio di lotta al razzismo contengono
una bibliografia molto più ampia delle pubblicazioni
di riferimento.

SITI WEB

Raccolta di casi della Commissione federale
contro il razzismo
www.ekr.admin.ch/servizi/i269.html

Discriminazione razziale – ambiti della vita secondo
la Commissione federale contro il razzismo
www.ekr.admin.ch/temi/i133.html

Selezione di casi pratici del Servizio di lotta al razzismo
www.edi.admin.ch/frb/02047/02053/index.html?lang=it


Portale di Humanrights.ch dedicato al razzismo
www.humanrights.ch/fr/dossiers-droits-humains/racisme

Portale della rete nazionale di consulenza per le vittime
www.network-racism.ch/fr/accueil.html

Prevenzione Svizzera della Criminalità
Piattaforma nazionale
www.skppsc.ch

Programma nazionale di prevenzione
Giovani e violenza
www.giovanieviolenza.ch

INDIRIZZARIO



INDIRIZZI UTILI

Breve lista di indirizzi di servizi, non segnalati nelle pagine precedenti, che possono comunque risultare utili in situazioni di discriminazione o conflitto.

Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza

Residenza governativa – CH-6501 Bellinzona
Tel. 091 814 30 08 – Fax 091 814 44 26
www.ti.ch/pariopportunita

Commissione consultiva per le pari opportunità tra i sessi

Residenza governativa – CH-6501 Bellinzona
Tel. 091 814 43 08 – Fax 091 814 44 26

Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi

c/o Segreteria Divisione della giustizia
Residenza governativa – CH-6501 Bellinzona
Tel. 091 814 32 30 – Fax 091 814 44 79

Consultorio giuridico donna e lavoro

Via Foletti 23 – CH-6900 Massagno
Tel. 091 950 00 88
www.donnalavoro.ch

Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità

Inselgasse 1 – CH-3003 Berna
Tel. 058 462 82 36 – Fax 058 462 44 37
www.edi.admin.ch/ebgb

Ufficio degli invalidi

Viale Officina 6 – CH-6500 Bellinzona
Tel. 091 814 70 21 – Fax 091 814 70 39
dss-ui@ti.ch – www.ti.ch/invalidi

Integration Handicap/Égalité Handicap Ticino

Consulenza giuridica
via Linoleum 7 – CH-6512 Giubiasco
Tel. 091 850 05 40 – Fax 091 850 90 99
<http://www.egalite-handicap.ch>

Pro Infirmis Ticino e Moesano

Viale Stazione 33 – CH-6500 Bellinzona
Tel. 091 820 08 70
ticino@proinfirmis.ch – www.proinfirmis.ch

Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio

Stabile Ottavia – CH-6500 Bellinzona
Tel. 091 814 70 21 – Fax. 091 814 70 29
dss-uacd@ti.ch – www.ti.ch/anziani

Pro Senectute Ticino e Moesano

Via Vanoni 8/10 – CP 4664 – CH-6904 Lugano
Tel. 091 912 17 17 – Fax 091 912 17 99
www.ti.pro-senectute.ch

Zonaprotetta

Servizio di consulenza alle persone sieropositive
via Bagutti 2 – CP 4034 – CH-6900 Lugano
Tel: 091 923 80 40
info@zonaprotetta.ch – www.zonaprotetta.ch

Antenna Mayday

Sostegno ai migranti nell'accesso ai servizi sanitari
Via Merlina 3a – CH-6962 Viganello
Tel. 091 973 70 67 – Fax 091 973 70 68
may.day@sunrise.ch

Agenzia Derman

Traduzioni e mediazione interculturale
Via Merlina 3a – CH-6962 Lugano-Viganello
Tel. 091 973 70 66 – Fax 091 973 70 68





IMPRESSUM

Editore

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Residenza governativa
Piazza Governo
CH-6500 Bellinzona
Tel. 091 814 41 11
www.ti.ch/di
di-dis@ti.ch
© Dipartimento delle istituzioni
6500 Bellinzona 2015. Tutti i diritti riservati

Autore/Informazioni

Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri
Segreteria generale
Dipartimento delle istituzioni
Tel. 091 814 32 01/02

Testi

Rosario Mastro Simone

Concetto grafico

graficadidee.ch – Giubiasco

Disegni

graficadidee.ch – Giubiasco

Stampa

Tipografia grafica Claro

Tiratura

1000 copie
1a edizione/estate 2015



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

PIC 2014 - 2017



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Servizio per la lotta al razzismo SLR